

Rinuncia all'eredità – Cass. n. 37827/2022

Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinuncia all'eredità - in genere - Rinuncia all'eredità - Forma solenne - Revoca della rinuncia - Forma solenne - Necessità - Fondamento.

Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., in tema di rinuncia all'eredità, la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati, l'atto di rinuncia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinuncia è inammissibile.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 37927 del 28/12/2022 (Rv. 666667 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0519, Cod_Civ_art_0525

Corte

Cassazione

37927

2022